



DISCIPLINARE

PER FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE DELLE PROVINCE DI FORLÌ-CESENA E RIMINI TRAMITE ORGANISMI DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI

Art. 1 - Stanziamento e finalità

1. La Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini (in seguito anche Camera di Commercio della Romagna o Camera di Commercio), stanziava annualmente un fondo sul bilancio di competenza per sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese del proprio territorio, comprendente le province di Forlì-Cesena e Rimini, in collaborazione con gli Organismi di Garanzia Collettiva Fidi (in seguito Confidi) ivi operanti, attraverso i seguenti interventi:

- 1) contributi in apporto al Fondo Rischi di Garanzia;
- 2) contributi diretti alle imprese su finanziamenti garantiti dai suddetti Confidi.

Art. 2 - Adesione e ripartizione del fondo

1. Possono aderire agli interventi del presente disciplinare gli Organismi che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi, di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti nella forma di consorzi con attività esterna, di società cooperative, di società consortili per azioni, o a responsabilità limitata o cooperative, siano essi - ai sensi della normativa vigente - "vigilati" o "non vigilati", con i seguenti requisiti:

- a) siano attivi e regolarmente iscritti nel Registro Imprese della Camera di Commercio;
- b) abbiano assolto agli obblighi di versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio della Romagna anche a seguito di eventuale regolarizzazione;
- c) non si trovino in stato di fallimento o altra procedura concorsuale o in scioglimento con o senza liquidazione volontaria;
- d) abbiano assolto agli obblighi contributivi previdenziali, assistenziali e assicurativi;
- e) non abbiano in corso o nell'anno solare relativo alla data di presentazione della domanda di contributo, contratti di fornitura di servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, ai sensi del D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012;
- f) che per i soggetti indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
- g) possano adeguatamente comprovare, in sede di domanda di partecipazione/adesione, l'attività svolta a favore delle imprese socie aventi sede legale o operativa nelle province di Forlì-Cesena e Rimini e regolarmente iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio della Romagna.

2. A tale scopo i Confidi presentano apposita istanza di partecipazione agli interventi di cui all'art. 1 alla Camera di Commercio della Romagna, indicando per quale modalità (contributi diretti alle imprese, in apporto al fondo rischi di garanzia o entrambe le tipologie), entro il 30 settembre di ogni anno.

3. Le risorse disponibili di cui all'art. 1 del Disciplinare sono ripartite tra i Confidi richiedenti in base ai seguenti criteri:

- A) nella misura del 50% in proporzione all'ammontare dei finanziamenti erogati dal 1/1 al 31/12 dell'anno di riferimento ad imprese aventi sede legale o operativa nelle province di Forlì-Cesena e Rimini;
- B) nella misura del 50% in proporzione all'ammontare delle garanzie effettivamente prestate dal 1/1 al 31/12 dell'anno di riferimento a favore di imprese aventi sede legale o operativa nelle province di Forlì-Cesena e Rimini.

4. A pena di esclusione, le istanze di partecipazione, di cui al precedente comma 2, devono essere formulate su modulo conforme a quello allegato al presente Disciplinare ed essere inviate mediante posta elettronica certificata (PEC) in forma di documento informatico, con firma digitale del legale rappresentante, di altro amministratore munito dei poteri di firma ovvero di soggetto da questi delegato (in caso di procura speciale occorre allegare copia acquisita mediante scansione della procura originale recante la firma autografa del



legale rappresentante unitamente a copia del documento di identità in corso di validità del delegante ovvero procura originale sottoscritta digitalmente dal delegante), all'indirizzo: cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it (per la data di spedizione farà fede quella di spedizione della PEC).

5. La domanda sconta l'imposta di bollo, pertanto l'istante dovrà dichiarare di avere assolto l'adempimento, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, mediante annullamento e conservazione in originale presso la propria sede o ufficio per eventuali successivi controlli della marca da bollo di cui dovrà altresì dichiarare il numero identificativo.

6. Sempre a pena di esclusione, alla domanda deve essere allegata una dichiarazione congiunta del Legale Rappresentante e del Presidente del Collegio dei Sindaci/Revisori, resa anche ai sensi dell'art. 47 e agli effetti di cui all'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, attestante:

- il possesso dei requisiti per la partecipazione alla ripartizione del fondo;
- la disponibilità a fornire, nei tempi e nei modi richiesti dalla Camera di Commercio, tutti i dati, la documentazione e gli elementi utili ad approfondire l'attività svolta dall'Organismo richiedente, nonché ad accertare la veridicità di quanto dichiarato con riferimento ai contributi di cui al presente bando;
- che il consorzio o la cooperativa sono iscritti presso la Banca d'Italia e il relativo numero di iscrizione;
- che la cooperativa è iscritta all'Albo Nazionale delle cooperative e il relativo numero di iscrizione;
- i dati sull'operatività richiesti all'art. 2 comma 3 per la ripartizione delle risorse;
- la veridicità dei dati autocertificati.

7. La predetta dichiarazione dovrà essere resa in originale informatico sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti dichiaranti ovvero in copia, resa ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005, acquisita mediante scansione dell'originale recante la firma autografa di tutti i predetti soggetti e sottoscritta digitalmente dall'istante.

8. La domanda e i relativi allegati dovranno essere inviati in formato non modificabile (pdf) e sottoscritti mediante firma digitale dall'istante con certificato in corso di validità. Ogni singolo file dovrà recare la firma digitale.

9. La Camera di Commercio non assume alcuna responsabilità nel caso di mancata ricezione della PEC ovvero per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 3 - Esame delle istanze e liquidazione in apporto al fondo rischi

1. Il Responsabile dell'Unità Operativa competente provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente dell'unità l'istruttoria delle istanze, finalizzata ad accertare la rispondenza alle disposizioni del Disciplinare.

2. Ove sia necessario, provvede alla richiesta di elementi informativi e documentazione integrativa, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro il termine comunicato, comporta l'automatica decadenza della richiesta.

3. Completata l'istruttoria e individuati i soggetti ammessi, si procede al riparto delle somme da destinare a ciascun organismo, secondo i criteri definiti all'art. 2 comma 3.

4. Il plafond a disposizione di ciascun Confidi riguarda sia i contributi diretti alle imprese per l'abbattimento della garanzia sia il contributo in apporto al fondo rischi dei Confidi stessi.

5. Con provvedimento del Dirigente competente viene approvata la ripartizione delle risorse e, in caso sia stata fatta richiesta esclusivamente per l'apporto al Fondo Rischi, anche la relativa liquidazione.

6. L'elenco dei Confidi ammessi è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio della Romagna, anche al fine della partecipazione all'intervento di concessione di contributi diretti alle imprese, di cui al successivo art. 6.

7. L'eventuale residuo del plafond, non utilizzato in corso d'anno per la concessione di contributi diretti alle imprese verrà liquidato direttamente al Confidi a conclusione delle istruttorie e delle liquidazioni dei contributi spettanti alle imprese.

8. Non si procede alla liquidazione in apporto al fondo rischi in caso di risorse aggiuntive stanziata dalla Camera di Commercio con specifica destinazione e per fare fronte ad esigenze particolari e limitate nel tempo.



Art. 4 - Utilizzo dei contributi in apporto al Fondo Rischi

1. I contributi in apporto al Fondo Rischi devono essere utilizzati esclusivamente per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese aventi sede legale e/o unità locali operative nelle province di Forlì-Cesena e Rimini iscritte al Registro imprese della Camera di Commercio della Romagna; saranno erogati ad incremento del "Fondo di Garanzia Rischi Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini". Gli stessi dovranno essere iscritti nel Bilancio ovvero evidenziati analiticamente nella nota integrativa.
2. In ogni caso, sarà possibile utilizzare il Fondo per coprire sofferenze, maturate nel corso dell'anno e nei successivi, relative a tutte le imprese garantite aventi sede legale o operativa nel territorio delle province di Forlì-Cesena e Rimini.
3. Qualora, a seguito dell'applicazione di specifiche disposizioni normative, le risorse in questione dovessero confluire nell'ambito del fondo consortile o del capitale sociale dell'organismo di garanzia, le medesime dovranno essere utilizzate esclusivamente a favore delle imprese socie del territorio delle province di Forlì-Cesena e Rimini, al fine di garantire la tracciabilità del contributo camerale.
4. Qualora l'ammontare del Fondo non dovesse consentire l'integrale soddisfacimento dei crediti vantati dalle banche, il Confidi provvede con le proprie risorse a liquidare i creditori.

Art. 5 - Restituzione dei contributi in apporto al Fondo Rischi residui

1. In caso di scioglimento dell'Organismo di garanzia, con conseguente cessazione dell'attività, lo stesso è tenuto alla restituzione dei residui dei contributi ricevuti dalla Camera di Commercio.
2. Tale clausola non si applica in caso di fusione o trasformazione del consorzio o della cooperativa di garanzia fidi secondo le disposizioni contenute nell'art. 13, commi 38 e seguenti, del D.L. 269/2003 convertito in legge dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326 e nel caso di diverse destinazioni mutualistiche previste dai vigenti statuti dei singoli consorzi o cooperative.

Art. 6 - Contributi diretti alle imprese su finanziamenti garantiti

1. L'intervento consiste in un contributo a fondo perduto diretto alle imprese, aventi i requisiti di cui al seguente art. 7, che abbiano stipulato un contratto di finanziamento garantito da uno dei Confidi aderenti al presente Disciplinare (il cui elenco è pubblicato sul sito camerale www.romagna.camcom.it, come previsto all'art. 3).
2. Il contributo è determinato come segue:
- 5% dell'ammontare del finanziamento coperto da garanzia¹, fino ad un massimo di € 7.000,00.²
3. Ogni impresa può beneficiare di un solo contributo all'anno. Pertanto, non saranno erogati contributi sulle domande pervenute in corso d'anno successive alla prima.

Art. 7 - Soggetti beneficiari del contributo diretto alle imprese

1. Possono beneficiare delle agevolazioni dell'intervento di cui all'art. 6, le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese come definite dall'Allegato I al Disciplinare n. 651/2014 della Commissione europea, di tutti i settori ammessi³, con i seguenti ulteriori requisiti:
 - abbiano sede legale e/o unità locali operative nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio della Romagna;
 - siano iscritte ed attive al Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Romagna;
 - siano in regola con il pagamento del diritto annuale, anche a seguito di eventuale regolarizzazione;
 - che per i soggetti indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);

¹ Per "finanziamento coperto da garanzia" si intende la parte del finanziamento coperto dalla garanzia del confidi, ovvero la somma che il confidi è tenuto a rimborsare in caso di insolvenza.

² **Comma modificato con deliberazione di Giunta n. 21 del 10/03/2020 con validità dal 1/1/2020 al 31/12/2020**

³ Si veda il dettaglio dei settori ammessi e non ammessi all'art. 11 Regime di Aiuto. Restano, inoltre, escluse le società che svolgono attività di affitto d'azienda, locazione di immobili propri e simili.



- non si trovino in stato di fallimento o altra procedura concorsuale o in scioglimento con o senza liquidazione volontaria;
 - abbiano assolto agli obblighi contributivi previdenziali, assistenziali e assicurativi;
 - siano socie di uno dei Confidi aderenti al presente Disciplinare (come da elenco pubblicato sul sito camerale, come previsto all'art. 3) e abbiano acceso un finanziamento garantito dal medesimo Confidi;
2. Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, i contributi non potranno essere concessi ai soggetti⁴ che al momento della liquidazione abbiano fornito in essere con la Camera di Commercio della Romagna.
3. I requisiti di cui al comma 1 devono sussistere sia al momento della presentazione della domanda sia al momento della liquidazione del contributo.

Art. 8 - Presentazione della domanda di contributo su finanziamenti garantiti da parte delle imprese

1. Le richieste di contributo devono essere presentate dalle imprese unicamente tramite i Confidi, su modulo conforme a quello allegato al presente Disciplinare, ed essere inviate attraverso posta elettronica certificata (PEC) in forma di documento informatico, con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa richiedente all'indirizzo: cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it (per la data di spedizione farà fede quella di spedizione della PEC).
2. La domanda sconta l'imposta di bollo, pertanto l'istante dovrà dichiarare di avere assolto l'adempimento, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, mediante annullamento e conservazione in originale presso la propria sede o ufficio per eventuali successivi controlli della marca da bollo di cui dovrà altresì dichiarare il numero identificativo.
3. Le domande devono essere riferite a finanziamenti già garantiti ed erogati, inoltre dovranno pervenire alla Camera di Commercio della Romagna entro 6 mesi dalla data di erogazione del finanziamento.
4. Nella domanda, resa anche nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, l'impresa dovrà dichiarare:
 - di possedere i requisiti previsti all'art. 7;
 - di essere a conoscenza del disciplinare camerale in base al quale richiede le agevolazioni e di approvarne le disposizioni;
 - gli aiuti in regime "de minimis" ricevuti nell'esercizio finanziario della concessione del presente contributo e nei due esercizi precedenti, come specificato all'art. 11 (Regime di aiuto).
5. Dovranno inoltre essere comunicati:
 - i dati relativi al finanziamento (banca, tipologia di finanziamento, finalità, importo, data di erogazione, durata, data di concessione della garanzia, percentuale di garanzia);
 - i dati per la liquidazione del contributo (IBAN).
6. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - fideiussione rilasciata dal Confidi,
 - documentazione della banca attestante l'effettiva erogazione del finanziamento.
7. La Camera di Commercio non assume alcuna responsabilità nel caso di mancata ricezione della PEC ovvero per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 9 - Obblighi degli Organismi di Garanzia Fidi

1. Il Confidi è responsabile della regolarità delle procedure adottate e della conformità delle domande di contributo alle finalità dell'iniziativa e al presente disciplinare. A tale scopo, informa e mette a disposizione dell'impresa la documentazione necessaria per la compilazione dell'istanza, fornendo, se necessario, anche la

⁴ Il campo di applicazione della norma esclude le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.



propria assistenza.

Art. 10 - Liquidazione del contributo alle imprese

1. I contributi verranno liquidati dalla Camera di Commercio direttamente alle imprese entro 60 giorni dalla richiesta, subordinatamente al ricevimento di tutta la documentazione di cui all'art. 8, e previa verifica istruttoria in merito alla conformità delle istanze al presente Disciplinare.
2. I contributi verranno concessi fino ad esaurimento del plafond riservato a ciascun Confidi in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze alla Camera di Commercio, salvo quanto indicato al successivo comma 5.
3. Al fine di effettuare i controlli amministrativi di competenza camerale in via preventiva (in particolare, per quanto riguarda il pagamento del diritto annuale), i Confidi possono inviare periodicamente alla Camera di Commercio uno o più elenchi di imprese potenzialmente beneficiarie del contributo, in modo da valutare anticipatamente le eventuali irregolarità sanabili prima della presentazione della domanda da parte dell'impresa.
4. In ogni caso, qualora la documentazione presentata sia incompleta o non regolare, la Camera di Commercio potrà richiedere integrazioni, anche per le vie brevi, di norma entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda.
5. Fino al ricevimento della risposta/integrazione richiesta l'istruttoria resta sospesa. In tali casi, per stabilire l'ordine cronologico di liquidazione dei contributi si fa riferimento al momento in cui la documentazione richiesta viene resa disponibile, con qualunque mezzo, purché sia univocamente determinabile la data di consegna; le integrazioni possono essere fornite indifferentemente dall'impresa interessata e/o dal Confidi.
6. Le domande non regolarizzate entro 30 giorni saranno considerate inammissibili e il contributo non potrà essere liquidato.
7. L'erogazione del contributo è soggetta, ai sensi dell'articolo 28 comma 2 del D.P.R. 600/1973, alla ritenuta del 4% salvo i casi di esenzione.

Art. 11 - Regime del contributo in abbattimento del costo garanzia

1. L'iniziativa è attuata in applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 1407/2013 e dal Regolamento (UE) 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativi - rispettivamente - all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nei settori ordinari e nel settore agricolo.
2. Sono escluse dal beneficio le imprese appartenenti ai settori carboniero, della pesca e acquacoltura, del trasporto di merci su strada per conto terzi, limitatamente all'acquisto di veicoli di trasporto merci su strada. Con riferimento al campo di applicazione di cui all'articolo 1 del **Regolamento (UE) 1407/2013** si precisa, in particolare, che sono escluse:
 - a) le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 - b) le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
 - c) le imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.
3. Ai sensi dell'articolo 3 del Reg. 1407/2013 l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa unica non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
4. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti "de minimis" non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada. Se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 euro, all'impresa si applica tale massimale, a condizione che si garantisca,



con mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100 000 EUR e che non si utilizzino aiuti "de minimis" per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

5. Con riferimento al **Regolamento (UE) 1408/2013**⁵ si precisa che si applica agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
- b) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- c) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

6. Ai sensi dell'articolo 3 del Reg. 1408/2013 l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa unica non può superare 20.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

7. Per entrambi i Regolamenti per impresa beneficiaria dell'aiuto si intende l'**impresa unica** così come definita ai sensi degli articoli 2 dei Reg. 1407/2013 e 1408/2013 ovvero l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente comma 7, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

In caso di acquisizioni, fusioni, scissioni per il calcolo della soglia de minimis si applicano i paragrafi 8 e 9 dell'articolo 3 dei Reg. 1407/13 e 1408/13.

8. Gli aiuti "de minimis" sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti "de minimis" all'impresa.

9. Ai sensi degli articoli 3 paragrafi 7 dei suddetti Regolamenti, qualora la concessione di nuovi aiuti "de minimis" comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui ai paragrafi 2 degli articoli 3, non può essere concesso nessun ulteriore aiuto in regime "de minimis".

10. Gli aiuti "de minimis" che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono ad essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

11. I massimali di cui agli articoli 3 paragrafi 2 dei Regolamenti si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis" o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

12. Pertanto, nelle more della piena operatività del Registro Nazionale Aiuti (RNA), l'impresa richiedente si impegna a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativamente agli aiuti "de minimis" ricevuti nell'esercizio finanziario della concessione del contributo e nei due esercizi precedenti.

⁵ Come integrato dal "Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo"



Art. 12 - Controlli

1. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, che disciplina la materia dei controlli delle autocertificazioni, la Camera di Commercio ha facoltà di effettuare controlli anche a campione sui soggetti richiedenti i contributi per verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l'ottenimento dei benefici finanziari, con possibilità di procedere alla revoca delle agevolazioni già erogate, qualora non sussistano le condizioni previste dal presente Disciplinare.

2. Ai fini e agli effetti di cui al precedente comma la Camera di Commercio può altresì disporre verifiche d'ufficio presso le autorità competenti.

Art. 13 - Responsabile unico del procedimento (RUP)

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Dirigente competente.

Art. 15 - Norme per la tutela della privacy

1. La presentazione dell'istanza di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del **Regolamento Europeo UE 2016/679** ai fini degli adempimenti necessari per dare attuazione al presente Disciplinare, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico ed alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. L'Informativa completa è consultabile sul sito camerale www.romagna.camcom.it.

°_°_°_°

Si riporta il testo dell'art 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia)

Art. 85. Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione e a ciascuno dei consorziati;

c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;

d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;

f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;

h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;

i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.



2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater.